



---

Corte III  
C-2139/2010  
{T 0/2}

## **Decisione del 13 settembre 2010**

---

Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico,  
cancelliera Marcella Lurà.

---

Parti

A. \_\_\_\_\_,  
ricorrente,

contro

**Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE),**  
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,  
1211 Ginevra 2,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (decisione dell'8 marzo 2010).

**Ritenuto in fatto e considerato in diritto:****1.**

L'8 marzo 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto l'istanza di rinuncia alla rendita d'invalidità presentata dall'interessato il 10 novembre 2009.

**2.**

Il 29 marzo 2010, l'interessato ha interposto ricorso contro la menzionata decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) mediante il quale ha postulato il riconoscimento del suo diritto di rinuncia alla rendita d'invalidità.

**3.**

Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

**4.**

Il Tribunale amministrativo federale, con provvedimento del 30 luglio 2010 (notificato al ricorrente il 6 agosto 2010; cfr. risultanze processuali e in particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 8]), ha trasmesso per conoscenza gli incarti di questo Tribunale e dell'autorità inferiore all'avv. B.\_\_\_\_\_ (a cui il ricorrente aveva conferito mandato il 7 giugno 2010 unicamente per prendere visione degli atti di causa [doc. TAF 4]) ed ha invitato il ricorrente ad indicare, entro il 17 settembre 2010, se intendeva ritirare oppure mantenere il ricorso inoltrato il 29 marzo 2010 contro la decisione resa dall'UAIE l'8 marzo 2010.

**5.**

Con scritto inoltrato il 9 settembre 2010, l'insorgente ha comunicato a questo Tribunale di ritirare il ricorso interposto il 29 marzo 2010.

**6.**

Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata.

**7.**

Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).

**8.**

Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

**9.**

Visto quanto precede, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 15 TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF; DTF 109 V 234).

(dispositivo alla pagina seguente)

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

La causa C-2139/2010 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

**2.**

Non si prelevano spese processuali.

**3.**

Non si attribuiscono ripetibili.

**4.**

Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Il giudice unico:

La cancelliera:

Vito Valenti

Marcella Lurà

**Rimedi giuridici:**

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: